

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI PADRIA

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 13/05/2019

INDICE:

- Art. 1 - Principi generali*
- Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa*
- Art. 3 - Diritto al servizio mensa*
- Art. 4 - Esclusione dal servizio di mensa*
- Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto*
- Art. 6 - Furto, smarrimento e deterioramento*
- Art. 7 - Procedura di erogazione dei buoni pasto*
- Art. 8 - Personale di qualifica dirigenziale*
- Art. 9 - Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali*
- Art. 10 – Verifica sull'erogazione del buono pasto*
- Art. 11 - Disposizioni finali*

Art. 1 - Principi generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area della dirigenza (artt. 45 e 46 del CCNL Enti Locali del 14/09/2000).

Il Comune di Padria, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto).

Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3. Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa.

La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:

- è necessario che il lavoratore sia in servizio;
- è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;
- il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa

Per servizio sostitutivo di mensa si intende la somministrazione di un pasto completo con caratteristiche prestabilite (buono pasto parametrato) o l'attribuzione di un buono pasto a valore.

Il valore del buono pasto è determinato ai sensi del successivo art. 5.

Art. 3 - Diritto al servizio mensa

Hanno diritto al servizio di mensa, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1:

- il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, e il Segretario Comunale;
- il personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Padria, qualora il servizio non sia assicurato dall'Ente di appartenenza;
- il personale del Comune di Padria comandato o distaccato presso altri Enti, solo qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall'Ente di destinazione.

Salvo casi particolari specificati nei successivi articoli, l'erogazione giornaliera del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni:

- a) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
- b) deve prestare attività lavorativa nella giornata per almeno 8 (otto) ore lavorative complessive, escluso il tempo della pausa pranzo;
- c) deve prestare attività lavorativa al mattino per almeno 5 (cinque) ore, effettuare la pausa pranzo non inferiore a 30 (trenta) minuti e non superiore a 2 (due) ore, con prosecuzione dell'attività lavorativa ordinaria e/o straordinaria nel pomeriggio per almeno 3 (tre) ore;
- d) la consumazione deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro.

In caso di fruizione di un breve permesso orario, fermo restando il rispetto delle 8 (otto) ore complessive di lavoro, escluso il tempo della pausa pranzo, il dipendente deve comunque assicurare almeno cinque ore di prestazione lavorativa antimeridiana. Analogamente, qualora il breve permesso orario sia fruito successivamente al rientro della pausa pranzo, il dipendente deve assicurare almeno due ore di prestazione lavorativa pomeridiana.

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.

Art. 4 - Esclusione dal servizio di mensa

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento.

Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto

In prima applicazione del presente regolamento, il valore nominale del buono pasto è fissato in € 5,00. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con Deliberazione di Giunta Comunale.

Il buono pasto:

- deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- può essere utilizzato presso gli esercizi convenzionati;
- ha validità fino alla scadenza indicata sul buono pasto;
- è assoggettato alle norme previdenziali e fiscali vigenti al momento del suo acquisto o utilizzo per la parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto.

Art. 6 - Furto, smarrimento e deterioramento

Ogni dipendente o altro avente diritto è direttamente responsabile in ordine alla custodia dei buoni pasto ricevuti. In caso di furto, smarrimento o deterioramento, non saranno consegnati altri buoni pasto in sostituzione.

Art. 7 - Procedura di erogazione dei buoni pasto

L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata nel mese successivo a quello di riferimento come risulta dalle marcature del badge o del cartellino marcatempo.

In caso di personale in convenzione, la presenza e il diritto al buono pasto verrà certificata e comunicata all'incaricato indicato al comma precedente, dal comandante e/o responsabile del servizio competente.

Art. 8 - Personale di qualifica dirigenziale

Il Segretario Comunale ha titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui presta servizio anche nelle ore pomeridiane. Non essendovi obbligo di rilevazione delle presenze, l'effettiva prestazione lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dallo stesso mediante sottoscrizione di specifica attestazione.

Art. 9 - Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali

Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolte in regime di lavoro straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato può essere riconosciuto il buono pasto nel rispetto di quanto indicato all'art. 3 del presente Regolamento.

È esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche in caso che l'attività di straordinario elettorale si protragga in ore serali e notturne.

Art. 10 - Verifica sull'erogazione del buono pasto

L'erogazione dei buoni pasto viene verificata dal Responsabile dell'Ufficio Personale sulla base degli effettivi rientri effettuati nel periodo di riferimento.

Art. 11 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01/06/2019 e sostituisce le disposizioni adottate sino al 31/05/2019 in materia di servizio mensa per i dipendenti.

Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia nonché al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.